



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 35**

Riunione del 21 marzo 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

36.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Ettore Spaggiari, nella qualità di Presidente della Bassa Reggiana Volley asd, Bassa Reggiana Volley asd, in persona del Presidente *pro tempore* sig. Ettore Spaggiari.

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 6 Marzo 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Il Sig. ETTORE SPAGGIARI nella qualità di Presidente della Bassa Reggiana Volley asd, per avere in data 15 settembre 2011, effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Francesca Pradella, senza che dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla Bassa Reggiana Volley asd, con violazione dell'art. 17, Statuto FIPAV e dell'art. 19, RAT FIPAV, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta";

- La BASSA REGGIANA VOLLEY ASD, in persona del Presidente pro tempore sig. Ettore Spaggiari, per avere il proprio Presidente pro tempore sig. Ettore Spaggiari in data 15 settembre 2011 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Francesca Pradella, senza che dall'atleta fosse mai stato sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla Bassa Reggiana Volley asd, con violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV, dell'art. 17, Statuto FIPAV e dell'art. 2, RAT FIPAV, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta", ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, Regol. Giur. FIPAV.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati alla riunione del 21 Marzo 2012 alla quale nessuno compariva per quest'ultimi avendo, il Sig. Ettore Spaggiari, comunicato la propria impossibilità a presenziare.



La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con comunicazione del 08/12/2011 la A.S.D. Viadana Volley "*d'intesa con la dirigenza della Associazione Sportiva Bassa Reggiana Volley, ... come concordato anche con la stessa Sig.na Francesca Pradella*", richiedeva all'Ufficio Tesseramento Atleti della F.I.P.A.V. l'annullamento del prestito dell'atleta Pradella all'Associazione Sportiva Bassa Reggiana Volley, non avendo tale atleta sottoscritto il relativo modulo L "*anche a causa di sospensione dell'attività sportiva per intervento chirurgico*" subito dalla stessa. Tale richiesta veniva successivamente integrata con comunicazioni della Bassa Reggiana Volley e dell'atleta Pradella, rispettivamente del 15/12/2011 e del 17/01/2012. In data 20/01/2012, con nota PROT/TESS/MR/50453, l'Ufficio Tesseramento Atleti revocava, quindi, il prestito dell'atleta Pradella dalla società A.S.D. Viadana Volley alla Associazione Sportiva Bassa Reggiana Volley, reinserendola nel tabulato della prima e trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La responsabilità degli incolpati è documentalmente provata e giustifica la richiesta sanzione disciplinare.

In effetti è provato *per tabulas*, anche per l'esplicita ammissione degli incolpati nelle note difensive inoltrate alla Procura Federale, che l'atleta Francesca Pradella non abbia sottoscritto il modulo della cessione in prestito per militare nella Bassa Reggiana Volley.

Ne consegue l'illecito disciplinare che non può non essere sanzionato a mente delle disposizioni previste nel R.A.T.

Come più volte ribadito da questa Commissione, infatti, le norme di affiliazione e tesseramento F.I.P.A.V. prevedono, in capo ai Presidenti dei Sodalizi che intendono effettuare il tesseramento *on line*, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

In tal senso, non può costituire valida giustificazione la circostanza (riferita dal Presidente del sodalizio nelle summenzionate memorie difensive e confermata dall'atleta) per la quale successivamente all'inserimento on line dell'atleta Pradella, la stessa sia stata impossibilitata a sottoscrivere il modulo L per completare la formalizzazione del prestito, essendo stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le norme sul tesseramento *on line* e le relative norme di applicazione (di carattere inderogabile), prevedono infatti tassativamente la preliminare apposizione della firma sui moduli federali rispetto al completamento della procedura di tesseramento.

Tuttavia, pur nella evidente violazione regolamentare, considerato da un lato l'esposto congiunto dei sodalizi e dell'atleta (che non ha negato la sua



iniziale volontà di essere trasferita in prestito alla Bassa Reggiana Volley), e dall'altro la negligente e colpevole (non dolosa) condotta degli incolpati che comunque hanno ammesso gli addebiti, sul presupposto dell'affidamento nella sottoscrizione dell'atleta dei moduli per il prestito, si ritiene di dover adeguare la sanzione disciplinare, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **ETTORE SPAGGIARI**, nella qualità di Presidente pro-tempore della Bassa Reggiana Volley A.S.D., sospensione da ogni attività federale per mesi UNO.
- **BASSA REGGIANA VOLLEY A.S.D.**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €100,00.

Roma, 29/03/2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai